



CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Territorio e Mobilità

Servizio Amministrazione Territorio e Trasporti

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA
--

Visto l'art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

Visti il D.M. 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole" e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola", come modificato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 1 febbraio 2024, n. 34, entrato in vigore il 6 aprile 2024;

Visto il Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan 25/06/2015 n. 29, modificato con deliberazione del Consiglio metropolitan n. 29/2025 in data 29 ottobre 2025;

ART. 1 OGGETTO

In esecuzione delle norme sopra richiamate è indetta la procedura d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida delle autoscuole.

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare agli esami coloro che risultino in possesso dei requisiti e dei titoli di seguito riportati:

a) per l'esame di abilitazione ad insegnante di teoria:

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 e s.m.i;

- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria;

b) per l'esame di abilitazione ad istruttore di guida:

- età non inferiore a ventuno anni;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.;
- patente di guida, in corso di validità, comprendente, alternativamente, almeno le categorie:
 - 1) BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 3) BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 4) A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 5) BE e CE speciali, ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida;

In entrambi i casi, **il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.**

Al cittadino comunitario ed extracomunitario che intende conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida è richiesto il **possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno**, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere prodotto dall'interessato, unitamente alla documentazione relativa al suo riconoscimento, rilasciata dall'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica nel paese di conseguimento dello stesso.

Coloro che hanno già sostenuto l'esame presso questa Amministrazione e sono risultati inidonei, possono presentare la domanda di partecipazione trascorsi tre mesi

dalla data della prova non superata.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione.

Tutti i candidati sono ammessi con riserva. La verifica dei requisiti richiesti dal bando avverrà nei confronti dei soli candidati risultati idonei.

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda, in bollo, da redigersi secondo il **Modulo Domanda** disponibile nella sezione del portale **PRATICO**, del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, sotto indicata:

<https://pratico.cittametropolitana.genova.it/portal/web/guest/w/esami-per-l-abilitazione-professionale-di-insegnanti-di-teoria-ed-istruttori-di-guida>

Il **Modulo domanda** deve essere compilato in tutte le sue parti, datato e firmato dal richiedente, a pena d'irricevibilità della domanda.

Le domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola potranno essere inoltrate **dalle ore 8:00 del 27 marzo 2026 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026**, a cura del candidato, **esclusivamente** tramite il portale PRATICO, accedendo con **SPID o CIE** al sito istituzionale, mediante il seguente collegamento:

<https://pratico.cittametropolitana.genova.it/portal/web/guest/w/esami-per-l-abilitazione-professionale-di-insegnanti-di-teoria-ed-istruttori-di-guida>

Saranno ammessi a sostenere le prove d'esame 20 candidati, selezionati in base all'ordine di arrivo delle domande al protocollo generale.

Con avviso nella sezione Esami e Abilitazioni del sito istituzionale **sarà comunicato il raggiungimento del numero massimo di 20 domande** di ammissione all'esame e l'eventuale anticipata conclusione del periodo per l'invio delle stesse.

Non potranno essere prese in considerazione le domande:

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato o successivamente all'avviso di chiusura anticipata del periodo per la loro presentazione;
- pervenute con altri mezzi al di fuori del Portale PRATICO;
- non conformi a quanto richiesto dal Portale PRATICO.

In caso di accertato malfunzionamento parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, l'Amministrazione può disporre una proroga pari al tempo del malfunzionamento. L'accertamento del malfunzionamento e la corrispondente proroga dei termini sono resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

A fini della partecipazione alla procedura d'esame, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d'effetto.

La domanda d'esame vale per una sola sessione e la mancata presentazione anche ad una sola delle prove sarà considerata come rinuncia all'esame, quale ne sia la causa.

L'invio della domanda oltre il termine stabilito dal bando e/o dall'avviso pubblicato sul sito istituzionale, l'esclusione dall'esame, la rinuncia, non comportano la restituzione dell'importo pagato per le spese di istruttoria.

Coloro che intendono conseguire entrambe le abilitazioni, devono presentare due domande distinte.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità ai fini del riconoscimento in sede di esame;
- per il cittadino comunitario ed extra-comunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno;
- modello autocertificazione per le domande in bollo da 16 euro (scaricabile nella sezione del Portale PRATICO);
- ricevuta attestante il versamento di euro 77,00 (spese di istruttoria) da effettuare tramite lo Sportello dei Pagamenti PAGOPA;
- copia del titolo di studio o autocertificazione;
- per il titolo di studio conseguito all'estero, copia del titolo di studio richiesto e documentazione rilasciata per il riconoscimento dello stesso;
- copia della patente di guida in corso di validità;
- copia dell'attestato di formazione iniziale da insegnante di teoria e/o istruttore di guida, oppure eventuale copia dell'attestato di frequenza del corso integrativo pratico ai fini dell'estensione dell'abilitazione da istruttore, conseguito a seguito di un corso di formazione autorizzato secondo le modalità previste dal D.M. n. 17/2011;

ART. 4 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno rese note mediante il sito internet della Città Metropolitana di Genova al link <https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/esami-abilitazioni>. Il candidato é tenuto a consultare periodicamente la pagina del sito, per verificare eventuali aggiornamenti e/o modifiche. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e sostituiscono le comunicazioni individuali.

A ciascun candidato, ammesso con riserva, verrà assegnato un codice alfanumerico univoco per l'identificazione, al quale dovrà fare riferimento per le successive comunicazioni e che dovrà essere conservato per tutta la durata della procedura d'esame. Il codice verrà trasmesso al candidato tramite l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata (PEC) fornito. I candidati sono invitati a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (anche non intestato a questi ultimi) al fine di garantire la corretta trasmissione delle comunicazioni.

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento delle comunicazioni alle caselle di posta elettronica ordinaria, in caso di errata indicazione degli indirizzi o in caso di variazione di questi ultimi, non comunicate alla Città Metropolitana di Genova in tempo utile.

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'indirizzo e-mail trasportoprivato@cittametropolitana.genova.it eventuali variazioni di indirizzo.

ART. 5 SEDE E DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione alla presente procedura d'esame e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno le prove scritte in data **21 aprile 2026 alle ore 9:00** presso la "sala multimediale" della Città Metropolitana, sita in Largo Cattanei n. 3 Genova-Quarto.

Eventuali variazioni relative al calendario delle suddette prove saranno rese note mediante avviso nella sezione del sito <https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/esami-abilitazioni>.

Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

Cellulari, orologi digitali e ricetrasmittenti o, comunque, apparecchi di comunicazione, devono essere obbligatoriamente consegnati in fase di identificazione dei candidati. I candidati che contravvengono a tale disposizione sono esclusi dal concorso a cura della Commissione esaminatrice.

ART. 6 PRIMA PROVA D'ESAME COMUNE AD ENTRAMBE LE ABILITAZIONI

Per conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida occorre superare **una prima prova (quiz)**, comune ad entrambe le tipologie di abilitazione, che consiste nella compilazione di due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità, sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie "A" e "B", nel tempo massimo di trenta minuti.

La prova si intende superata ed il candidato può essere ammesso a sostenere le prove successive previste per ciascuna abilitazione se non ha commesso un numero di errori superiori a due, sul complessivo numero di sessanta domande.

ART. 7 PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'Allegato 1 del vigente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17, e si articola come segue:

1) una **seconda prova scritta** in cui il candidato tratta sinteticamente, nel tempo massimo di due ore, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma

d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

2) una **simulazione di una lezione di teoria** su un argomento scelto dalla Commissione. È ammesso alla fase successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

3) una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante di teoria come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.

ART. 8 ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'Allegato 2 del vigente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26 gennaio 2011 n. 17, e si articola come segue:

1) una **prova orale** sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

2) le seguenti **prove pratiche** per dimostrare la propria capacità di istruzione:

a) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE** per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

b) **capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE** per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;

c) **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D**, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;

d) **capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D**, a scelta della Commissione, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B, del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59. Per lo svolgimento delle prove pratiche tutti i veicoli sono condotti da un componente della Commissione, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo scelto, che funge da allievo. Lo svolgimento di tale prova può essere assicurato anche attraverso l'inserimento in Commissione di uno o più membri aggiunti abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categorie C, CE, D.

Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, **comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova quiz.**

I candidati all'abilitazione ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola in possesso delle **categorie di patenti BE e CE speciali** sostengono la prova quiz e la prova orale.

L'insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida come precisati all'art. 2 del presente bando, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida, come precisati all'art. 2 del presente bando, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico - conforme ai contenuti di cui all'Allegato 2-bis del D.M. n. 17/2011 - sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità di cui al presente articolo. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci.

Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A sia su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

ART. 9 CARATTERISTICHE DEI VEICOLI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola e possono essere messi a disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione automobilistica o da una impresa di noleggio. Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso o di soggetto terzo che ne ha autorizzato l'uso attraverso apposita dichiarazione di consenso.

I veicoli utilizzati devono essere forniti a cura e spese del candidato interessato e devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame, a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducente dei veicoli durante le prove. Tale condizione deve essere dimostrata producendo polizza e apposita estensione, ovvero specifica dichiarazione della Compagnia assicurativa attestante quanto sopra, da inoltrare al Servizio competente della Città Metropolitana di Genova entro le ore 13:00 del giorno precedente allo svolgimento delle prove pratiche, compilando l'apposito modulo di consenso all'uso, disponibile nella sezione Esami e abilitazioni.

Il mancato rispetto di quanto sopraelencato in merito alla disponibilità dei veicoli, nonché la mancata copertura assicurativa dei veicoli utilizzati in sede di svolgimento della prova di capacità di istruzione alla guida, comporterà l'esclusione dalle prove medesime e dall'intera procedura d'esame.

I veicoli utilizzati per le prove pratiche devono essere idonei all'attività di autoscuola, conformi alle caratteristiche tecniche richieste per i veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE, e D, prescritte dall'allegato II, lettera B del D. Lgs. 18 aprile 2011, n. 59.

ART. 10 ESITI DELL'ESAME

L'esito delle diverse prove d'esame e l'elenco dei candidati idonei e non idonei sono pubblicati sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, alla sezione dedicata.

Al termine della procedura d'esame, la Commissione forma l'elenco dei candidati risultati idonei per il rilascio degli attestati di abilitazione alle professioni.

I lavori della Commissione esaminatrice sono approvati con determina dirigenziale pubblicata all'Albo Pretorio telematico dell'Amministrazione.
Contestualmente alla comunicazione degli esiti d'esame, verrà pubblicato un avviso con le modalità e i tempi per il ritiro degli attestati.

Art. 11 RILASCIO DEGLI ATTESTATI

Gli attestati di abilitazione sono rilasciati dal Dirigente del competente Servizio della Città Metropolitana di Genova, sulla base delle risultanze dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.

L'attestato è rilasciato al candidato in unico esemplare, in osservanza della normativa sul bollo.

Qualora il candidato fosse impossibilitato a ritirare direttamente il proprio attestato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita delega.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando costituisce "lex specialis" e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta l'accettazione implicita, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi

contenute.

Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative in materia e alle disposizioni del vigente Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola .

Il presente bando è pubblicato all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Genova ed è disponibile sul sito internet della Città Metropolitana di Genova al link <https://www.cittametropolitana.genova.it/it/content/esami-abilitazioni>